



Città Metropolitana di Palermo

Allegato alla Deliberazione n. 24 del 14 luglio 2020
del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio
Metropolitano avente per oggetto:

“Approvazione Schema di Statuto della Città metropolitana di Palermo”

STATUTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - La Città Metropolitana di Palermo
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Sede - Stemma e Gonfalone
- Art. 4 - Principi - Obiettivi - Finalità
- Art. 5 - Sussidiarietà
- Art. 6 - Pari opportunità
- Art. 7 - Rapporti Europei e Internazionali

TITOLO II - RUOLO E FUNZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA

- Art. 8 - Funzioni
- Art. 9 - Pianificazione Strategica
- Art. 10 - Pianificazione territoriale ed urbanistica
- Art. 11 - Sviluppo Economico
- Art. 12 - Sviluppo Sociale e culturale

TITOLO III - ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

- Art. 13 - Organi
- Art. 14 - Sindaco Metropolitano
- Art. 15 - Vice Sindaco
- Art. 16 - Consiglieri delegati
- Art. 17 - Composizione e durata del Consiglio metropolitano
- Art. 18 - Funzionamento del Consiglio metropolitano
- Art. 19 - Attribuzioni del Consiglio metropolitano
- Art. 20 - I Consiglieri metropolitani
- Art. 21 - La Conferenza metropolitana
- Art. 22 - Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana

TITOLO IV - I RAPPORTI TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNI

- Art. 23 - Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell'area metropolitana
- Art. 24 - Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell'area metropolitana
- Art. 25 - Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane
- Art. 26 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici
- Art. 27 - Accordi tra Città Metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana
- Art. 28 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

TITOLO V - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 29 - Trasparenza e accesso agli atti



Art. 30 - Partecipazione

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 31 - Principi generali di organizzazione

Art. 32 - Personale

Art. 33 - Il Segretario Generale

Art. 34 - I Dirigenti

Art. 35 - Il Direttore Generale

Art. 36 – Controlli

TITOLO VII - FINANZE E BILANCIO

Art.37 - Autonomia Finanziaria

Art. 38 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 39 **NORME FINALI E DI RINVIO**



STATUTO DELLA CITTA METROPOLITANA DI PALERMO


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - La Città metropolitana di Palermo

1. La Città metropolitana di Palermo è un ente pubblico territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo le norme della Costituzione, dello Statuto della Regione Siciliana, delle leggi ed in aderenza alle disposizioni del presente Statuto e dei suoi regolamenti.
2. Nella Città Metropolitana di Palermo sono ordinate istituzionalmente le comunità locali costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo articolo 2, coincidenti con il territorio dell'ex Provincia Regionale di Palermo.
3. La Città Metropolitana rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, promuovendone lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, secondo principi di sostenibilità, tutela ambientale, solidarietà e considera la diversità territoriale come valore per la definizione delle politiche di area vasta.
4. La Città Metropolitana coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà e al fine di realizzare economie di scala nella gestione dei servizi.
5. La Città Metropolitana assicura piena e leale collaborazione agli enti locali territoriali, alla Regione e allo Stato e all'Unione Europea.
6. Al fine di promuovere la massima collaborazione con la Regione e i Comuni in essa ricompresi, la Città Metropolitana promuove forme idonee di confronto e consultazione anche permanenti. A tali iniziative possono partecipare anche i sindaci dei comuni non compresi nel territorio metropolitano che con la Città Metropolitana abbiano siglato accordi secondo le previsioni di legge

Articolo 2 - Territorio

1. La Città Metropolitana di Palermo, salvo eventuali modifiche di cui all'articolo 45 della L.R.15/2015, in atto comprende il territorio dei seguenti comuni: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campoflorito, Camporeale, Capaci, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Carini, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi,



Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Ganci, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sclafani Bagni, Sciara, Scillato, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.

2. La Città Metropolitana di Palermo può articolare il proprio territorio in zone omogenee di ambito sovra comunale in ragione delle peculiari caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali avvalendosi di eventuali forme associative già esistenti al fine di promuovere l'efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate.

(1) l'articolo 45 - comma 1 - della L.R. 15/2015 prevede la possibilità di costituzioni di nuovi liberi Consorzi Comunali e quindi l'eventuale distacco dei comuni facenti parte della Città Metropolitana per aderire al nuovo Ente. La facoltà di distacco e/o di nuove adesioni alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della L.R. 24 marzo 2014 n.8, in via transitoria, doveva essere deliberata dai Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge. Il comune di Termini Imerese con propria deliberazione n. 18 del 17.07.2014 ha deliberato il distacco dalla Città metropolitana di Palermo. Il Comune in parola non ha tuttavia deliberato (ai sensi dell'articolo 2 comma 1 l.r. 8/2014) di costituire un nuovo libero Consorzio comprensivo di vari comuni dell'area madonita come inizialmente era nelle sue intenzioni, e quindi permane, come prescrive la legge regionale, nell'ente di appartenenza.

Articolo 3 – Sede Stemma e Gonfalone

1. La Città Metropolitana di Palermo, di seguito “Città Metropolitana”, ha sede istituzionale nel Comune di Palermo, presso la sede dell'ex Provincia regionale di Palermo.
2. la Città Metropolitana fa propri per motivi storici, sociali e culturali lo Stemma ed il Gonfalone dell'ex Provincia Regionale di Palermo, sostituendo, ove presente, il termine “Provincia Regionale” con “Città Metropolitana”.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato alla Città Metropolitana, fatta salva la facoltà di regolamentare l'autorizzazione all'uso ad altri Enti od associazioni operanti nel suo territorio.

Articolo 4 – Principi /obiettivi/finalità

1. La Città Metropolitana assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive, lavora o studia nel suo territorio, senza distinzione di sesso, religione, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
2. La Città Metropolitana promuove il confronto delle culture e l'integrazione delle persone provenienti da altri stati, che riconoscono i valori della Costituzione e partecipano allo sviluppo economico e sociale della comunità metropolitana.
3. La Città Metropolitana promuove e sostiene i diritti umani, il dialogo interreligioso, il dialogo tra i popoli, la cultura dell'accoglienza, l'inclusione sociale, la pace.
4. La Città Metropolitana ispira la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti e settori svantaggiati delle comunità locali.
5. La Città Metropolitana valorizza il diritto di partecipazione politica e amministrativa della cittadinanza residente nel proprio territorio e promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e delle persone provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che siano regolarmente soggiornanti nei comuni della Città Metropolitana. Si impegna a garantire un'informazione completa e accessibile nei riguardi delle attività svolte direttamente o dalle istituzioni cui essa partecipa.
6. La Città Metropolitana si impegna a sviluppare una nuova e più profonda cultura di sostenibilità del proprio territorio, dal punto di vista ambientale, economico, sociale, istituzionale



favorendo una crescita inclusiva, rispettosa dell'ambiente, dell'equità e della sicurezza sociale.

7. La Città Metropolitana promuove la cultura della legalità, il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e di abuso di potere.

8. La Città Metropolitana si impegna di fare della semplificazione amministrativa il proprio metodo di lavoro.

Articolo 5 – Sussidiarietà

1. La Città Metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con i portatori di istanze sociali ed economiche dell'area metropolitana. In virtù di tale principio sancito dai trattati UE, collabora con le istituzioni comunitarie per il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

2. In particolare la Città Metropolitana organizza momenti di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e le aziende pubbliche e private e del Terzo settore presenti sul territorio metropolitano.

Articolo 6 - Pari opportunità

1. La Città Metropolitana, in coerenza con i principi enunciati all'articolo 3, adotta politiche di contrasto delle discriminazioni di ogni tipo e natura.

2. La Città Metropolitana promuove iniziative per accrescere l'uguaglianza delle opportunità di tutti coloro che vivono e risiedono sul suo territorio, persegue la realizzazione della parità di genere, e a tal fine adotta azioni positive idonee ad assicurare pari opportunità, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. La Città Metropolitana, riconoscendo la pari opportunità tra donne e uomini come diritto fondamentale, stabilito dal Trattato della Unione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, si impegna ad assicurare la presenza di entrambi i sessi, nelle percentuali previste dalle disposizioni di legge in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.

Articolo 7 - Rapporti Europei e Internazionali

1. La Città Metropolitana considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea. A tal fine:

a) favorisce e assicura rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Aree metropolitane europee;

b) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;

c) partecipa e promuove forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione.

2. La Città Metropolitana concorre, per attività di comune interesse, alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.

TITOLO II

RUOLO E FUNZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Articolo 8 - Funzioni



1. La Città Metropolitana esercita le funzioni proprie, quelle fondamentali della ex Provincia Regionale, e comunque quelle conferite con legge dello Stato e quelle conferite dalla Regione Sicilia, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

2. La città metropolitana nelle more della definizione, da parte dell'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 25 della legge 15/2015, dei criteri per la ricollocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta, e dell'emanazione dei decreti attuativi del Presidente della Regione di cui alla citata L.R.15/2015 svolge, nei limiti delle risorse finanziarie, le funzioni della ex Provincia regionale.

Articolo 9 - Pianificazione Strategica

1. Il Consiglio Metropolitan adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l'ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all'esercizio di ulteriori funzioni eventualmente delegate o assegnate dalla Regione

2. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni delle linee programmatiche del Sindaco Metropolitan, l'atto fondamentale di indirizzo dell'azione della Città Metropolitana.

3. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

4. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

5. L'attività della Città Metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi è oggetto di monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.

6. Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.


Articolo 10 - Pianificazione territoriale ed urbanistica

1. La Città Metropolitana, esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale ed urbanistica di coordinamento del proprio territorio, mediante l'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C) in coerenza alle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione e alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.) cui concorre nei modi stabiliti dalla legge.

2. Il piano territoriale di coordinamento persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti e dei servizi infrastrutturali, delle reti di comunicazione e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, all'individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.

3. Il Consiglio Metropolitan, sentito il parere della Conferenza Metropolitana, approva il piano territoriale di coordinamento che fissando gli obiettivi ed i vincoli all'attività dei comuni del territorio ne costituisce il quadro di riferimento.

4. I procedimenti di adozione e modifica del Piano Territoriale di Coordinamento sono disciplinati con apposito regolamento che stabilisce, altresì, le modalità di partecipazione dei



Comuni, dei cittadini singoli ed associati alle attività di pianificazione territoriale della Città Metropolitana.

Articolo 11 - Sviluppo Economico

1. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni più favorevoli allo sviluppo economico sostenibile e all'insediamento e alla crescita di imprese e di attività produttive nell'area metropolitana, coerenti con la sua vocazione allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico sostenibile e, in particolare, all'insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana, promuove e assicura sostegno, anche attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dell'economia del lavoro e della cooperazione, all'attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa in materia di industria, commercio, artigianato, politiche agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche, in coerenza con il piano strategico metropolitano.
2. La Città Metropolitana promuove e coordina sistemi innovativi di informatizzazione e di digitalizzazione degli Uffici comunali e metropolitani.
3. partecipa alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei ,destinati alla città metropolitane

Articolo 12 - Sviluppo Sociale e Culturale


1. La Città Metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.
2. La città metropolitana individua nella qualità del sistema educativo scolastico e nell'educazione permanente i fattori fondamentali di sviluppo sociale, culturale dei cittadini ed opera anche, attraverso il sistema integrato al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni assegnate in materia di istruzione e formazione, nelle more della definizione delle funzioni da parte dell'organismo di cui all'articolo 25 della L.R. 15/2015 e nei limiti delle risorse finanziarie.
3. La Città Metropolitana sostiene con idonee iniziative la scuola e le altre istituzioni culturali pubbliche e private presenti sul suo territorio e promuove la più ampia collaborazione con il sistema universitario.
4. La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, concertando e cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico.

TITOLO III

ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Articolo 13 – Organi

1. Sono organi della Città Metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano, la Conferenza metropolitana.



Articolo 14 - Sindaco Metropolitan

1. Il Sindaco Metropolitan è responsabile dell'amministrazione della Città Metropolitan, ha la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco Metropolitan è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo.
3. Il Sindaco Metropolitan dura in carica per il periodo fissato dalla legge regionale e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo.
4. Il Sindaco Metropolitan:
 - a) convoca e presiede il Consiglio metropolitan e ne attua gli indirizzi;
 - b) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
 - c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, anche provvedendo all'esecuzione degli atti;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale, i rendiconti annuali, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa;
 - f) nomina il segretario della Città metropolitana ed eventualmente il Direttore Generale;
 - g) nomina,designa e revoca i rappresentanti presso Enti, aziende e società;
 - h) definisce e attribuisce, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti gli incarichi dirigenziali di uffici e servizi dell'amministrazione metropolitana, la rappresentanza a stare in giudizio, nonché gli incarichi di collaborazione esterna;
 - i) presenta al Consiglio metropolitan all'inizio del proprio mandato un documento contenente le linee programmatiche, gli indirizzi generali di programmazione e gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, (DUP strategico) da aggiornare annualmente.
 - l) può sottoporre all'attenzione del Consiglio metropolitan, quegli atti di propria competenza che ritenga di particolare rilievo per l'interesse del territorio metropolitan, qualora ne rinvenga la opportunità di condivisione.
 - m) adotta, in via d'urgenza i provvedimenti di variazioni di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 175, comma 4 del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii;
 - n) riferisce semestralmente al Consiglio sulla attività svolta nel semestre precedente;
 - o) partecipa direttamente o tramite suo delegato alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 43 della L.R.7 marzo 1997,n.6 e ss.mm.ii;
5. Al Sindaco metropolitan spettano, inoltre, tutte le competenze non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi della Città metropolitana, al Segretario ed ai dirigenti.
6. Il Sindaco metropolitan può istituire uffici e staff di sua diretta collaborazione.
7. Distintivo del Sindaco metropolitan è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo Stemma della Città metropolitana da portare a tracolla

Articolo 15 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco Metropolitan può nominare, tra i componenti del Consiglio metropolitan, il Vice Sindaco che svolge funzioni di supplenza in caso di sua assenza o impedimento. Qualora anche il Vice sindaco sia assente o impedito assume le funzioni di Sindaco metropolitan il componente del Consiglio più anziano di età. (3)
2. L'atto di nomina del Vice Sindaco è comunicato immediatamente al Consiglio metropolitan e alla Conferenza metropolitana.
3. Il vice Sindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitan.
4. Nel caso in cui in Sindaco Metropolitan cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di Sindaco del Comune capoluogo, il vice Sindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitan.



Articolo 16 - Consiglieri delegati


1. Il Sindaco Metropolitanò può conferire ad uno o piú consiglieri metropolitanò, deleghe anche temporanee per settori organici dell'amministrazione, ovvero per specifici programmi e progetti. Le funzioni delegate vengono esercitate nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitanò
2. Nell'assegnazione delle deleghe il Sindaco metropolitanò tiene conto del principio delle pari opportunità.
3. Le deleghe conferite possono comportare l'attribuzione ai Consiglieri delegati del potere di compiere atti rientranti nelle competenze del Sindaco metropolitanò e possono essere revocate dal Sindaco metropolitanò, con provvedimento motivato,
4. L'atto di delega, specificante le funzioni delegate e l'eventuale revoca è immediatamente comunicata al Consiglio metropolitanò e alla Conferenza metropolitana.
5. Nel rispetto del principio di collegialità e allo scopo di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 1, il Sindaco riunisce periodicamente il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati, in un organismo di coordinamento, anche al fine di definire le proposte da presentare al Consiglio metropolitanò per l'attuazione dei programmi e per definire le priorità da perseguire.

Articolo 17 - Composizione e durata del Consiglio metropolitanò

1. Il Consiglio Metropolitanò è composto dal Sindaco Metropolitanò, che lo presiede, e da 18 consiglieri, eletti secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
2. Il Consiglio Metropolitanò rimane in carica cinque anni. Ai sensi dell'articolo 19 - comma 1 - della L.R.15/2015 e ss.mm.ii, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitanò entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Articolo 18 - Funzionamento del Consiglio metropolitanò

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per il proprio funzionamento il Consiglio metropolitanò adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'attività e l'organizzazione. Tale disciplina è assunta nel rispetto delle forme di garanzia e partecipazione.
3. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o piú Commissioni Consiliari
4. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
5. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitanò che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza.
7. La convocazione delle sedute del Consiglio Metropolitanò preclude la possibilità che nei comuni siano programmate attività che impediscano ai sindaci o consiglieri dei comuni di appartenenza di adempiere le loro funzioni di consiglieri metropolitanò.
8. Il Sindaco Metropolitanò è tenuto a riunire il Consiglio metropolitanò in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri metropolitanò secondo le modalità previste dal regolamento.
9. Il regolamento che ne disciplina il funzionamento può stabilire modalità telematiche per la partecipazione alle sedute. Il Consiglio metropolitanò di norma si riunisce presso la sede istituzionale e può riunirsi anche presso altre sedi dell'area metropolitana.



(3) vedi articolo 12 – comma 3 -L.R. 15/2015 e ss.mm.ii

(4) V. Art. 14 bis e 19 e 20 della L.R.15/2015 e ss.mm.ii

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio metropolitano

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'Ente.
2. Il Consiglio metropolitano esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone alla Conferenza metropolitana l'adozione e le modifiche allo statuto;
 - b) approva regolamenti, piani e programmi;
 - c) approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, i bilanci di previsione annuale e pluriennale, nonché il rendiconto consuntivo di gestione dell'ente, preposti dal Sindaco metropolitano(1) ogni altro provvedimento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti nonché i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
 - d) approva le variazioni di bilancio di competenza consiliare e ratifica le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio metropolitano, dal Sindaco metropolitano;
 - e) approva, sentita la Conferenza Metropolitana, il Piano Strategico Metropolitano e i suoi aggiornamenti;
 - f) approva, sentita la Conferenza Metropolitana, il Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.)
 - g) approva la costituzione delle zone omogenee individuate, sentita la Conferenza Metropolitana
 - h) approva gli accordi e le convenzioni tra i comuni facenti parte della Città Metropolitana e la Città Metropolitana, gli accordi di programma e le altre forme di collaborazione con la Regione Sicilia nonché con i comuni esterni alla Città metropolitana, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - i) delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l) delibera la costituzione o partecipazione della Città Metropolitana a enti, consorzi, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali nonché su modifiche statutarie e patti parasociali di organismi partecipati ed il relativo recesso;
 - m) delibera l'organizzazione dei pubblici servizi, anche mediante l'affidamento in concessione dei medesimi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - n) delibera la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - o) delibera sulle spese che impegnano i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Metropolitano o che non ne costituiscano mera esecuzione ivi compresi acquisti e alienazioni immobiliari, permutate, appalti e concessioni. Sono escluse le spese relative alle locazioni di immobiliari ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - p) approva il regolamento che disciplina le forme di consultazione e partecipazione popolare;
 - q) adotta e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano.
2. Il Consiglio si esprime, con proprio parere motivato, sulle dichiarazioni e sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.

Articolo 20 . I Consiglieri metropolitani




1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto e esercita le attività politico-amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato.
2. Consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere di un comune della città metropolitana.
3. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di ordini del giorno e di deliberare nelle materie di competenza del Consiglio metropolitano.
4. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane, nonché dagli enti partecipati, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi.
5. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la Città metropolitana e i Comuni appartenenti al suo territorio, i Consiglieri metropolitani hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni dell'area metropolitana, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Di analogo diritto godono i Consiglieri dei Comuni ricompresi nell'area rispetto agli uffici e alle istituzioni della Città metropolitana.
6. Gli accordi di reciprocità fra Città metropolitana e Comuni individuano il soggetto chiamato a valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali ricoperte dal richiedente e ne stabiliscono le modalità d'esercizio.
7. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio

Articolo 21 - La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza Metropolitana è organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città Metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie ai sensi delle norme vigenti.
2. La Conferenza svolge funzioni consultive in relazione ad ogni questione di interesse della Città Metropolitana, su richiesta del sindaco o del consiglio metropolitano.
3. La Conferenza Metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo Statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentano almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente.
4. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente della Conferenza metropolitana lo stesso viene sostituito dal Vice sindaco fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. in Sicilia approvato con L.R.15 marzo 1963 n.16 e ss.mm.ii, di un Commissario straordinario.
5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno.
6. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
7. Per il proprio funzionamento essa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'attività e l'organizzazione.
8. La Conferenza, sentito il Consiglio Metropolitano, può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di delibera.
9. La Conferenza si avvale di una struttura di supporto nell'ambito degli uffici del Consiglio Metropolitano.
10. I sindaci possono partecipare alla Conferenza Metropolitana anche tramite propri delegati.

Articolo 22 - Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana

1. Le cariche negli organi di governo nella Città Metropolitana sono esercitate a titolo gratuito.



Restano a carico della Città Metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla vigente legislazione

TITOLO IV

I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI

Articolo 23 - Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell'area metropolitana


1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco può conferire funzioni della Città metropolitana a Comuni singoli o associati, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 2.
2. La delibera di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.
3. All'attuazione della delibera consiliare si provvede mediante convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni o le Unioni di comuni interessati che precisa, tra l'altro, la durata del conferimento, le forme di esercizio, le modalità di coordinamento e di vigilanza riservati alla Città metropolitana.

Articolo 24 - Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell'area metropolitana

1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 2, ai fini dell'organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 2, possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana, ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei medesimi Comuni o loro Unioni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento e disciplinano i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città Metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all'articolo 2, per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
4. La Città Metropolitana al fine di favorire la *"massima valorizzazione funzionale"* del proprio patrimonio e di quello dei comuni del territorio metropolitano adotta apposito regolamento per disciplinare l'utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25 - Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città Metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio



metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e personale dipendente

2. La Città metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- c) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Articolo 26 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Città Metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni le funzioni di centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente.

2. La Città Metropolitana offre comunque ai Comuni singoli e associati assistenza tecnico - amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

3. La Città Metropolitana promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano, con specifico riferimento alla integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

Articolo 27 - Accordi tra Città Metropolitana e Comuni e Unioni di Comuni esterni all'area metropolitana

1. La Città Metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

2. La Città Metropolitana può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme permanenti di consultazione, coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città Metropolitana e dei comuni singoli o associati confinanti.


3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Articolo 28 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Il Sindaco metropolitano vigila sull'attuazione degli accordi e delle intese, potendo accedere, anche tramite soggetti da lui incaricati, ai relativi atti, documenti, strutture organizzative.

2. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi e delle altre forme di collaborazione cui partecipa la Città Metropolitana.

TITOLO V



Trasparenza amministrativa e Partecipazione popolare

Articolo 29 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città Metropolitana assume la trasparenza come metodo di attuazione della propria azione di governo.
2. La trasparenza è accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Città metropolitana, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. A tal fine, i dati, le informazioni e i documenti della Città metropolitana e degli organismi da essa dipendenti o partecipati sono pubblicati nel sito informatico nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni di legge in vigore nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.
4. La Città Metropolitana persegue una politica di miglioramento continuo della qualità dei dati e delle informazioni fornite alla cittadinanza, agli utenti e agli operatori interessati anche attraverso lo sviluppo di strumenti e soluzioni tecnologiche avanzate.
5. La Città Metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
6. La Città metropolitana, anche nelle relazioni con soggetti privati, garantisce prassi volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di mala amministrazione, promuove azioni volte ad evitare ogni forma di irregolarità negli appalti, nel lavoro e nell'adempimento dei doveri fiscali.


Articolo 30 - Partecipazione

1. La Città metropolitana promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o associati, alle scelte dell'ente anche attraverso forme di consultazione diretta.
2. Gli strumenti di partecipazione popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta della Città metropolitana.
3. Un apposito regolamento disciplina, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge, la consultazione popolare tramite referendum abrogativo, consultivo e propositivo, le deliberazioni di iniziativa popolare, il dibattito pubblico nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale. A tal fine possono essere adottate anche modalità semplificate ed informatiche, pur nella garanzia di una corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3.

TITOLO VI

Organizzazione burocratica

Art.31 - Principi generali di organizzazione



1. L'organizzazione della Città metropolitana si ispira ai principi di legalità, efficienza ed efficacia, responsabilità, integrità, flessibilità, competenza, trasparenza e partecipazione.
2. Il modello organizzativo della Città metropolitana evolve dinamicamente, in relazione alle funzioni assegnate ed in ragione dei bisogni da soddisfare ed in linea con l'esigenza di assicurare alle cittadine e ai cittadini elevati standard di prestazioni e servizi.
3. La Città metropolitana disciplina attraverso il regolamento di organizzazione le caratteristiche specifiche del proprio modello organizzativo.

Articolo 32 –Personale

1. Gli organi di direzione politica e amministrativa e i dipendenti della Città metropolitana ispirano il proprio comportamento ai principi di professionalità e onorabilità, assumendo come valori l'eticità, la lealtà, la professionalità, l'impegno e l'orientamento al risultato e spirito di servizio nei confronti della cittadinanza.
2. I dipendenti della Città Metropolitana assicurano il proprio contributo all'attuazione dei principi generali e delle caratteristiche fondamentali dell'organizzazione, così come esplicitati nel presente statuto e alle previsioni normative in materia di correttezza dei comportamenti nello spirito proprio di un servizio da rendere alla cittadinanza.
3. La Città Metropolitana promuove lo sviluppo delle competenze dei dipendenti, la creazione di un clima di lavoro positivo e propositivo, il rispetto e la valorizzazione delle diversità, il riconoscimento dei meriti e delle capacità distintive.
4. La Città metropolitana nelle more della definizione, da parte dell'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 25 della legge 15/2015, dei criteri per la ricollocazione delle risorse finanziarie umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta, utilizza il personale dell'ex Provincia regionale di Palermo.

Articolo 33 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco metropolitano tra coloro che sono iscritti nell'apposito albo nazionale di cui all'articolo 98 del D. Lgs 267/2000.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi della Città metropolitana in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, ne cura la verbalizzazione. Svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano
3. Il Segretario generale esercita le funzioni proprie del Direttore Generale, ove gli sia stato conferito il relativo incarico.

Articolo 34 - I Dirigenti

1. Ai dirigenti della Città Metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali



affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano e/o dai Consiglieri delegati.

2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, ed in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

3. Gli incarichi di dirigente sono conferiti dal Sindaco metropolitano a fronte della verifica dei requisiti di competenza ed esperienza professionale necessari a ricoprire il ruolo.

4. Il regolamento di organizzazione dell'Ente disciplina e definisce i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

5. I dirigenti possono delegare l'esercizio di loro funzioni ai titolari d'incarico di posizione organizzativa, nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti della Città Metropolitana

Articolo 35 - Il Direttore Generale

1. Il Sindaco metropolitano può conferire a soggetti esterni l'incarico di Direttore generale con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco metropolitano stesso. Il regolamento di organizzazione disciplina i criteri di selezione del Direttore generale, in modo da assicurare requisiti di competenza ed esperienza professionale adeguati, nonché garantendo la trasparenza complessiva del processo di valutazione comparativa. L'incarico può essere rinnovato.

2. Il Direttore Generale ha la finalità principale di garantire l'integrazione, il coordinamento, la pianificazione e il controllo degli obiettivi e delle risorse delle strutture della Città Metropolitana. Il Direttore generale, oltre ai compiti di coordinamento, svolge funzioni di supporto sia nei confronti degli organi di governo sia delle direzioni, assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali e decisionali affinché le strategie e i piani dell'Ente, approvati a livello istituzionale, si attuino nei tempi e modi stabiliti

3. Nel caso di mancato conferimento dell'incarico ad un Direttore generale esterno il Sindaco Metropolitano può conferire, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.108 del D.lgs 267/2000, le relative funzioni al Segretario generale.

Articolo 36 – Controlli

1. La Città Metropolitana nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, in coerenza a quanto previsto dalla legge, adotta strumenti di controllo interni tesi a garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organismo indipendente di valutazione nominato presso la Città metropolitana, ai sensi della normativa vigente, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.



TITOLO VII Finanze e Bilancio

Articolo 37 - Autonomia Finanziaria

1. La Città Metropolitana, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva della Città Metropolitana è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi.
3. La Città metropolitana si dota di un regolamento di contabilità finalizzato a disciplinare le procedure e le modalità per una corretta ed efficace azione di programmazione, gestione e controllo.

Articolo 38 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nella Città Metropolitana è costituito un Collegio dei Revisori al quale è attribuita la funzione di revisione economico-finanziaria.
2. La composizione del Collegio, l'individuazione dei suoi componenti e la loro durata in carica sono disciplinate dalle legge.
3. L'esercizio delle funzioni di revisione economico-finanziaria, nel rispetto dei limiti e delle modalità dettate dalla legge, sono disciplinate dal regolamento di contabilità.

Articolo 39 - Norme Finali e di Rinvio

Lo Statuto, dopo la definizione del procedimento previsto dalla legge, entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi in materia di ordinamento di E.E.LL. e di disciplina dell'esercizio di funzioni ad essa conferiti, abroga le norme del presente Statuto con esso incompatibili.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare alle disposizioni di cui alla L.7 aprile 2014 n.56 e alla L.R. 23 dicembre 2000 n.30, ove compatibili.

